



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro  
Divisione VII**

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Forno, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.

e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA**

Il giorno **9 marzo 2012**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale della **OFFICINA di RICERCA KIDS SRL in fallimento**, per l'espletamento dell'esame congiunto della situazione occupazionale al fine della concessione di un ulteriore periodo di **CIG in deroga** ai sensi dell'articolo 33, comma 21 della L.183/2011 (Legge di Stabilità 2012).

Sono presenti:

- Per OFFICINA di RICERCA KIDS SRL in fallimento, Sergio Quadri, munito di delega da parte del Curatore Fallimentare agli atti del Ministero;
- Per FILCAMS CGIL, Fabrizio Russo;
- Per FISASCAT CISL, Mario Piovesan;
- Per la UILTuCS Nazionale, Antonio Vargiu;
- Per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le REGIONI LOMBARDIA, PUGLIA, TOSCANA, PIEMONTE e SICILIA, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

**PREMESSO CHE**

- la Società OFFICINA di RICERCA KIDS srl è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bologna in data 7.4.2011;
- con Accordo in sede ministeriale del 20.10.2011, la Società ha fruito del trattamento di CIG in deroga per n.27 lavoratori – pari all'intero organico aziendale – per un periodo di circa tre mesi, dal 12.10.2011 e fino al 31.12.2011;
- con comunicazione dell'11.01.2012 (Prot.1415 del 17.1.2012), la Curatela ha presentato istanza per l'esame della situazione occupazionale, al fine dell'eventuale richiesta di un ulteriore periodo di CIG in deroga;



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro  
Divisione VII**

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.

e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

- con successiva nota prot. n. 4532 del 24.2.2012, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

**CONSIDERATA**

la legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), che all'art. 33, co. 21 prevede che il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

**CONSIDERATO**

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*" ed, in particolare, il comma 8 dell'art. 19 che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

**CONSIDERATO**

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni e detta le condizioni per la concessione dei periodi di CIG in deroga anche per le Aziende cessate o fallite.



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro  
Divisione VII**

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Forno, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.

e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

**le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.**

- La Curatela presenterà istanza per la concessione di un ulteriore periodo di **CIG in deroga** per un numero massimo di **n.9 lavoratori**, per la durata complessiva di 12 mesi, con decorrenza dal **1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2012**.
- I lavoratori interessati dalla Cassa sono ripartiti come di seguito specificato:
  - **Regione Lombardia - n. 2 lavoratori**, di cui **n.1 apprendista**, presso la sede di **Rodengo Saiano (BS)**;
  - **Regione Puglia n. 1 lavoratore** presso la sede di **Molfetta (BA)**;
  - **Regione Toscana n. 1 lavoratore apprendista** presso la sede di **Foiano della Chiana (AR)**;
  - **Regione Piemonte n. 4 lavoratori**, di cui **n.2 applicati** alla sede di **Vicolungo (NO)** e **n.2 applicati** alla sede di **Mondovì (CN)**;
  - **Regione Sicilia n. 1 lavoratore**, presso la sede di **Enna**.
- I lavoratori saranno sospesi a **zero ore**, **senza rotazione**, **considerata la cessazione dell'attività**.
- Trattandosi di prima proroga dall'1.11.2012, il trattamento di integrazione salariale verrà proporzionalmente ridotto secondo la disciplina normativa corrente.
- la Curatela richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.
- Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con la Curatela, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011.
- La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte della Curatela al verbale dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre, al più presto e

